

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **5**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MULÈ

(nell'ambito del procedimento penale n. 5411/24 RGNR)

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 14 ottobre 2026

PAGINA BIANCA



n. 5411/24 R.G.N.R.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Alla Camera dei Deputati

OGGETTO: richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza intrattenuta da Antonio Spalletta con il Signor Deputato On. Giorgio Mulè e rinvenuta nella memoria dello *smartphone* in uso a Spalletta.

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti, tra gli altri, di Antonio Spalletta, nato a Latina il 14 febbraio 1964 per i reati di seguito indicati:

- *articoli 110, 353, commi primo e secondo, c.p., perché, agendo in concorso morale e materiale tra loro, Falcone Rodolfo quale Country Manager della società RedHat Inc. ed organico alla RedHat Italia s.r.l. e Dattola Francesco in qualità di amministratore di fatto della NSR s.r.l., mediante mezzi fraudolenti, suggeriti da Emanuele Iannetti nella sua veste di amministratore delegato della Polo Strategico Nazionale s.p.a., consistenti nell'indebita intercessione verso il Ministero della Difesa – VI Reparto, operata da Spalletta Antonio verso Masala Angelo Antonio (Ufficiale in servizio della Marina Militare ed addetto al predetto VI Reparto), turbavano la gara e, in particolare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del Catalogo dei Servizi del P.S.N., affinché si procedesse all'inserimento dei prodotti RedHat all'interno del medesimo catalogo ("lista della spesa"), sebbene gli stessi fossero stati espressamente esclusi dalla procedura medesima.*

Con l'aggravante di aver concorso nel reato con persona preposta alla gara.

In Roma, in data prossima al 19 dicembre 2023.

- *articoli 61, numero 2, 110 e 346 bis c.p., perché, [...], agendo in concorso morale e materiale tra loro, [...], Antonio Spalletta, fuori da casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis c.p., sfruttando*

(Pagina 1 di 12)



n. 5411/24 R.G.N.R.

relazioni esistenti con il Capitano di Fregata della Marina Militare, Masala Antonio Angelo, in grado di interagire in ragione del proprio Ufficio con dirigenti apicali della Polo Strategico Nazionale s.p.a., riceveva indebitamente da Dattola Francesco denaro, nonché la promessa di ulteriori utilità, consistenti in future partnership e la costituzione di una società in comune (la Intelia s.r.l.), come prezzo della propria mediazione illecita, operata anche con le modalità indicate al capo precedente.

In Roma, in data prossima al 19 dicembre 2023.

- articoli 110 e 353 bis c.p., perché, agendo in concorso morale e materiale tra loro,
- Francesco Modesto quale Generale dell'Esercito Italiano in forza al VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – Ministero della Difesa;
- Antonio Lanzillotti quale Generale di Brigata a Capo del 1° Reparto di TELEDIFE;
- Fabio Cerase quale Colonnello a Capo della 1° Divisione di TELEDIFE, nonché RUP del procedimento;
- Francesco Dattola quale amministratore di fatto della NSR s.r.l.;
- Spalletta Antonio quale collaboratore di Dattola;

Francesco Modesto, Antonio Spalletta e Francesco Dattola, mediante collusioni e mezzi fraudolenti, costituiti nell'allontanamento di potenziali ulteriori offerenti, nonché nell'indebita rivelazione di informazioni, fornite a Dattola in forma riservata e privilegiata, connesse alla progettazione della piattaforma informatica denominata "CMDB", quali tipologia di prodotti, specifiche tecniche, quantità e valore economico, turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dei documenti, successivamente trasmessi a TELEDIFE – Ministero della Difesa, tesi ad individuare le specifiche tecniche tali da soddisfare le esigenze dell'amministrazione, nonché funzionali all'avvio delle procedure amministrative di approvvigionamento;

Spalletta Antonio, su incarico di Dattola Francesco, con collusioni ed altri mezzi fraudolenti, costituiti nelle dirette interlocuzioni intercorse con Antonio Lanzillotti e con Fabio Cerase dai quali riusciva ad ottenere informazioni riservate e privilegiate in ordine a decisioni relative alle procedure che sarebbero state seguite nella scelta del contraente, turbavano il regolare procedimento amministrativo teso a stabilire la modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, orientando la scelta di detta Pubblica Amministrazione verso l'Accordo Quadro CONSIP, ID 2296-Sicurezza da remoto (strumento contrattuale più favorevole a Dattola Francesco), in luogo dell'indizione di una gara SDAPA. Al medesimo scopo, Spalletta si relazionava ulteriormente con Francesco Modesto, affinché fossero apportate modifiche alla documentazione, già trasmessa alla TELEDIFE, in modo tale da renderla compatibile l'operatività dell'Accordo Quadro CONSIP.

In Roma, tra il 12 novembre 2023 ed il 23 luglio 2024.

n. 5411/24 R.G.N.R.

- articoli 61, numero 2, 110 e 346 bis c.p., perché, al fine di commettere il delitto indicato al capo precedente, agendo in concorso morale e materiale tra loro, nelle qualità descritte nel capo precedente, Antonio Spalletta, fuori da casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis c.p., sfruttando le relazioni esistenti con Francesco Modesto, Generale dell'Esercito Italiano in forza al VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – Ministero della Difesa, con Antonio Lanzillotti, Generale di Brigata a Capo del 1° Reparto di TELEDIFE e con Fabio Cerase, Colonnello a Capo della 1° Divisione di TELEDIFE, nonché RUP del procedimento indicato al capo precedente, riceveva indebitamente da Dattola Francesco denaro, nonché la promessa di ulteriori utilità, consistenti in future partnership e la costituzione di una società in comune (la Intelia s.r.l.), come prezzo della propria mediazione illecita, operata anche con le modalità indicate al capo precedente.

In Roma, in data anteriore e prossima al 23 luglio 2024.

- articoli 110 e 353, commi primo e secondo, c.p., perché, agendo in concorso morale e materiale tra loro, Antonio Spalletta, quale amministratore di fatto della società Take on Innovation s.r.l., mediante mezzi fraudolenti, consistenti:
 - nell'aver ottenuto (fin dal mese di gennaio 2024) informazioni privilegiate e riservate, in ordine al contenuto del capitolato tecnico adoperate, prima ancora dell'ufficiale pubblicazione della gara, sfruttate tra l'altro per sottoscrivere e consolidare partnership commerciali con Leonardo S.p.A., General Computer Italia S.p.A. e FALC s.r.l. e per strutturare in anticipo l'offerta in termini coerenti al capitolato medesimo;
 - nell'aver avuto conferma dal Generale Pierfrancesco Coppola del contenuto del capitolato coerente con requisiti tecnici di interesse della sua impresa e nell'aver concordato (nel luglio 2024) con il Generale Pierfrancesco Coppola, pubblico ufficiale addetto alla procedura di gara, di monitorare eventuali variazioni a detto capitolato, ancor prima della formale pubblicazione del bando, affinché non fossero modificati i requisiti tecnici esattamente conformi al prodotto (sensori meteorologici) dallo Spalletta distribuito in esclusiva;
- turbava la gara indetta dal M.A.S.E. (CUP: F56G21001990006 e CIG: B2BD4A20C9) per un valore a base d'asta pari a € 213.281.962,79 oltre IVA.
- Con l'aggravante derivante dalla posizione di Coppola quale soggetto preposto all'incanto, in quanto Capo della Sezione Sistemi meteorologici del 4° Reparto – LOGISTICA – dello Stato Maggiore Aeronautica.

In Roma, in data antecedente e prossima al 9 agosto 2024 (data di pubblicazione del bando di gara).

- articolo 321, in relazione all'articolo 319, c.p., perché prometteva e dava a Pierfrancesco Coppola, Capo della Sezione Sistemi meteorologici del 4° Reparto – LOGISTICA – dello Stato Maggiore Aeronautica, per compiere ed aver compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (...), utilità consistenti nell'ottenimento della nomina dello stesso al grado di Generale grazie all'interessamento di organi di vertice delle Istituzioni e dell'Aeronautica Militare.

In Roma, nel febbraio 2024

- articoli 81, comma secondo, e 321, in relazione all'articolo 318, c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, prometteva e dava a Gervasio Angelo, Direttore generale della TELEDIFE – Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Ministero della Difesa, per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni, utilità consistenti

(Pagina 3 di 12)

n. 5411/24 R.G.N.R.

in inviti a cena, nonché l'utilità rappresentata dalla promessa e dall'attività volta ad intercedere presso i vertici della UNICREDIT s.p.a. per far ottenere alla figlia, Gervasio Bianco, un incarico di suo gradimento.

In Roma, nel corso del 2024

- *articolo 321, in relazione all'articolo 318, c.p., perché, prometteva a Di Pardo Antonio, capo della 8ª Divisione Reti telematiche, TELEDIFE – Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Ministero della Difesa, per l'esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni, utilità consistenti nella promessa di intercedere presso i vertici del Ministero della Difesa per fargli ottenere un incarico di suo gradimento.*

In Roma, nel corso del 2024

Rilevato che, nel corso di indagini che hanno riguardato un sistema finalizzato a riciclare ingenti somme di denaro, derivanti da reati fiscali perpetrati per mezzo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti funzionali, tra l'altro, alla creazione di fondi neri utilizzati per il pagamento di commesse corruttive, è emersa la figura dell'imprenditore romano Francesco Dattola, amministratore di fatto della NSR s.r.l., il quale si è dimostrato incline a procurarsi ingenti somme di denaro contante – attraverso il meccanismo di fatturazioni false e riciclaggio che coinvolge Tronelli ed il suo metodo di smercio su mercati paralleli di orologi di lusso – destinate alla corruzione di soggetti pubblici e privati che possano, in cambio, agevolare il coinvolgimento delle sue imprese in commesse ed appalti nel settore informatico e digitale di sua competenza, garantendosi in tal modo una rilevante porzione nel mercato di settore grazie alla riconoscenza intercessione di personaggi di vertice, tra l'altro, di RED HAT, tra i colossi della produzione digitale, Terna s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e, in generale, della pubblica amministrazione. Da tale ultimo punto di vista, quale stretto collaboratore di Dattola nel settore pubblico, è emersa la figura di Antonio Spalletta, intermediario in grado di incidere sui processi decisionali e di funzionamento di talune pubbliche amministrazioni, e che ha certamente favorito l'ingresso delle società di Dattola in ambienti di estrema importanza strategica, tra cui Polo Strategico Nazionale s.p.a. e, soprattutto, il Ministero della Difesa, comunque traendone proprio e personale vantaggio.

Da tale ultimo punto di vista, è emerso che Dattola ricorre alla figura di Spalletta ogniqualvolta sia necessaria l'introduzione in ambienti pubblici e, in particolare, nell'ambito dell'amministrazione militare. Le indagini, estese a Spalletta, hanno consentito di appurare che lo stesso sia stato in grado di tessere nel tempo una rete fittissima di relazioni tali da consentirgli di muoversi nell'ambito della amministrazione della Difesa con una spregiudicatezza difficilmente consentita ad un privato, per quanto operante nel settore, se non in forza di appoggi di rilievo, che porta lo stesso addirittura ad intervenire al fine di favorire la carriera di coloro i quali si sono dimostrati disponibili a porsi a disposizione degli interessi economici dello stesso Spalletta o di coloro che a quest'ultimo si rivolgono.

Il rapporto di collaborazione tra Dattola e Spalletta è incentrato, sin dall'inizio, sullo sfruttamento delle capacità relazionali di Spalletta e sulla soddisfazione degli interessi economici comuni: Spalletta, infatti, ha ottenuto una retribuzione (parte della quale già oggetto di fatturazione tra le rispettive società), oltre alla promessa di diventare socio di Dattola, quali compensi per la mediazione con gli ambienti della pubblica amministrazione di interesse. Tale aspetto assume particolare interesse in quanto è da escludere che Spalletta possa fornire alle società di Dattola qualsiasi tipo di supporto se non quello derivante dalle relazioni, conoscenze e rapporti (leciti o meno) che lo stesso vanta con personaggi di spicco della pubblica amministrazione e della politica.

(Pagina 4 di 12)

n. 5411/24 R.G.N.R.

In particolare, le indagini hanno consentito di ricostruire gli episodi di seguito descritti:

- Di Pardo Antonio (Colonnello dell'Aeronautica Militare, nonché attuale Comandante dell'8ª Divisione Reti telematiche, TELEDIFE - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa): tra i due soggetti sono state registrate una serie di indebite condivisioni di informazioni in gran parte riservate, riferibili alle procedure interne a TELEDIFE, da porre in relazione a richieste e promesse di interventi che Spalletta potrebbe promuovere per il trasferimento e la progressione in carriera dell'Ufficiale.
- Caso della raccomandazione richiesta a Spalletta in favore di Bianca Gervasio, figlia del Ten. Gen. ing. Angelo Gervasio, Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE) del Ministero della Difesa. A partire dal 20 giugno 2024, sono state registrate una serie di conversazioni tra Spalletta Antonio e De Luca Franco, già membro del Parlamento, nel corso delle quali si manifesta il pressante e reiterato interessamento di Spalletta al trasferimento, all'interno di UNICREDIT, di Bianca Gervasio, intervento giustificato proprio in relazione agli interessi di Spalletta ad ottenere trattamenti di favore da parte del capo della direzione generale del Ministero della Difesa da cui dipendono le fortune economico imprenditoriali di Spalletta e Dattola. Tale interessamento peraltro coincide temporalmente con la gara C.M.D.B. di cui si parlerà in seguito.
- Procedure per la fornitura del database c.d. "CMDB" al COR (Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa – Comando per le Operazioni in Rete): in tale ambito, è emersa la figura del Generale Francesco Modesto Generale dell'Esercito Italiano, nonché Capo Ufficio Cyber del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa) il quale, trattando direttamente con Dattola, si è speso per garantire all'imprenditore la totale esclusiva nella fornitura. In una fase di gran lunga antecedente alla formale apertura della procedura amministrativa di approvvigionamento, è emerso che: a) Dattola (che opera quale distributore del prodotto), recandosi periodicamente presso l'ufficio dell'Ufficiale, all'interno della cittadella militare della Cecchignola, ha fattivamente collaborato, in forma riservata e privilegiata, all'elaborazione dei requisiti che l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere ai potenziali concorrenti (tipologia di prodotti, quantità, valore economico ecc.); b) Modesto ha manifestato apertamente l'intenzione di voler lavorare con NSR per la strategia e coinvolgere anche una serie di piccole società arrivando a chiedere a Dattola di consigliargliene qualcuna (*"voi che mi date la strategia, mi devo porta' dietro una serie di piccole aziende di... anzi se avete più aziende di... daaa suggerirmi che hanno dei... delle cose particolari lì voglio mettere nel mezzo e non voglio utilizzare LEONARDO"*) e l'imprenditore ha, a sua volta, richiesto di avere l'elenco delle predette società (*"guarda se tu queste aziende ce le dai, ci dici chi sono, noi magari ce parliamo"*); c) Dattola ha più volte affermato di dover tornare al COR in quanto sarà assegnato a Modesto un altro notevole finanziamento (*"facciamo il primo step e poi a... tra due mesi ritornamo lì n'artra vorta, dopo che ha fatto il finanziamento perché dovrebbero dargli st'altro grosso finanziamento"*); d) il Generale Modesto in una conversazione indica espressamente la fornitura come già aggiudicata a NSR quando, in realtà, la pratica amministrativa connessa all'approvvigionamento ed all'individuazione del fornitore non è ancora iniziata e spetta, comunque, ad altro ufficio: TELEDIFE. La ricostruzione degli eventi ha permesso di accertare l'effettiva formulazione di un R.D.O. (documento che sintetizza i requisiti e le specifiche di un bene o di un servizio che l'amministrazione intende acquisire) da parte del Gen. Modesto, con l'indebita collaborazione di Dattola, e di monitorarne tutto l'iter

n. 5411/24 R.G.N.R.

amministrativo funzionale all'approvvigionamento del Ministero della Difesa - TELEDIFE, con la contestuale individuazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda: Dattola, Spalletta, Modesto, Lanzillotti e Cerase. Sono emersi, infatti, gravi indizi di reato in ordine all'approvvigionamento del prodotto indicato da Dattola a cura del VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione dello Stato Maggiore della Difesa ed è stato possibile delineare il contesto nell'ambito del quale il Generale Modesto, Comandante del Reparto stesso, ha in più occasioni interloquito con Dattola Francesco, al fine di consentire alla società NSR S.r.l. di assumere una posizione ampiamente privilegiata rispetto a terze aziende potenzialmente concorrenti. Non solo, quando i *desiderata* di Dattola potrebbero risultare pregiudicati (per un momento l'amministrazione sembra orientata ad operare per gara pubblica, che Dattola è sicuro di non vincere, invece dell'adesione all'Accordo Quadro, soluzione preferita da Dattola), interviene Spalletta il quale - attraverso i suoi contatti di vertice nell'amministrazione della Difesa e nelle Istituzioni - contribuisce a far ottenere la soluzione procedimentale preferita dal coreo.

- Gara "MASE". La vicenda rappresenta la manifestazione più evidente del rapporto emerso tra Coppola Pier Francesco e Spalletta: il primo è un Generale dell'Aeronautica Militare a capo della Sezione Sistemi meteorologici del 4° Reparto - LOGISTICA - dello Stato Maggiore Aeronautica e che, nel corso delle attività di indagine, è stato nominato Vice Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (AVIAMM). Dalle attività di intercettazione è emerso chiaramente che l'influenza esercitata da Spalletta ha favorito (se non garantito) la promozione di Coppola al grado di Generale, il quale, da tale posizione, può ambire a rivestire il ruolo di nuovo Comandante dell'AVIAM [SMA-AVIAM, Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia], settore in cui opera prevalentemente lo Spalletta imprenditore, in ragione del fatto che parte del proprio *core business* è legato alla fornitura di sonde meteorologiche che fornisce direttamente all'Aeronautica Militare, come in occasione degli Internazionali BNL di Tennis, tenutisi a Roma nel corso del 2024. *La promozione è stata garantita da Spalletta attraverso il (reale o millantato) intervento di un importante esponente politico e rappresentante istituzionale e dei vertici dell'amministrazione dell'aeronautica.* Tornando allo svolgimento della gara, la stessa è stata ufficialmente pubblicata il 9 agosto 2024. Spalletta, tuttavia, è risultato consapevole nel dettaglio dei requisiti inseriti nel capitolato tecnico, in largo anticipo rispetto alla pubblicazione del bando (in particolare a proposito dei "sensori per il rilevamento scariche elettriche atmosferiche", di cui afferma essere l'esclusivista) e, infatti, ha intrattenuto, ancor prima che la gara fosse indetta, colloqui informali con dipendenti e manager di LEONARDO S.p.A., presentandosi come supportato anche da altre società (GENERAL COMPUTER ITALIA S.p.A. e FALC S.r.l.), al fine di diventare il punto di riferimento in vista della futura gara. Spalletta, nel corso delle intercettazioni, ha manifestato alcuni timori, in merito alla fornitura del suddetto sensore, derivate dal coinvolgimento di un'altra azienda impegnata nel campo della meteorologia: proprio per dissipare i suoi dubbi e per monitorare eventuali modifiche alle specifiche tecniche (già da lui conosciute), Spalletta ha intrattenuto rapporti intensi e riservati anche con Coppola Pier Francesco, dal quale riceve costanti e indebite promesse volte a rassicurare Spalletta in ordine alle notizie riservate già ricevute ed al suo impegno affinché le specifiche conosciute (e gradite) da Spalletta non siano modificate. Le specifiche riportate nel capitolato della gara, poi, hanno confermato pienamente le affermazioni fatte da Spalletta, già mesi prima della pubblicazione ufficiale,

n. 5411/24 R.G.N.R.

consentendo al medesimo di accreditarsi presso soggetti economici di rilievo e consolidare partnership strategiche ben prima rispetto ad eventuali terzi concorrenti.

Osservato che, nel corso delle indagini, è emerso il reiterato riferimento da parte di Spalletta all'Onorevole Giorgio Mulè che Spalletta afferma essere suo referente politico-istituzionale.

In particolare, nel corso di una conversazione con il (neo) Generale Coppola, Spalletta commenta la sua promozione dando lettura al suo interlocutore di un messaggio che, secondo quanto affermato da Spalletta, gli avrebbe inviato l'Onorevole Mulè: in data 8 febbraio 2024, Spalletta si congratula con l'ufficiale dell'Aeronautica Militare, Pierfrancesco Coppola, per la sua promozione al grado di Generale e, al riguardo, legge al suo interlocutore un messaggio che sostiene essergli stato inviato dall'Onorevole Giorgio Mulè per commentare il risultato: *"game set match, sono felice per lui, Goretti è stato di parola. Si attende Pata Negra ottanta mesi"*; il Generale Coppola ringrazia sentitamente Spalletta, sottolineandogli la sua riconoscenza.

Allo stesso proposito, in data 27 febbraio 2024, Spalletta parla al telefono con il Generale in congedo Carlo Magrassi in merito all'avanzamento al grado di Generale di Coppola: il Generale Magrassi elogia e sottolinea al suo interlocutore l'importanza della telefonata che lo stesso Spalletta avrebbe fatto fare definendola *"non da poco"* e *"un bel colpo"*.

Ulteriori elementi di rilievo, certamente indicativi di quanto la spendita del nome dell'Onorevole Mulè sia stata strumentalizzata da Spalletta per propri scopi personali, sono i seguenti:

- in data 16 febbraio 2024, Spalletta informa telefonicamente un soggetto non indagato di essere venuto a conoscenza della nomina del nuovo capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, quando il Consiglio dei Ministri che si era riunito per nominarlo era ancora in corso, grazie ad un messaggio pervenutogli da *"Giorgio"*;
- il 21 giugno 2024, Spalletta cita al suo interlocutore telefonico al telefono *"Giorgio Mulè"* quale componente *"dell'intergruppo parlamentare sull'intelligenza artificiale"* in relazione alle attività del quale sta progettando la creazione di una fondazione;
- parlando con il Generale De Leverano, quest'ultimo chiede se sia ancora in contatto con *"Giorgio"* e Spalletta risponde *"Giorgio lo sento due volte a settimana... due o tre volte a settimana e lo vedo tutte le settimane"* aggiungendo *"ogni volta che parlo di te lui mi parla sempre molto bene di te"*, sottolineando *"io non... quando parlo di esercito io dico sempre "per me la persona cheee...che mi ha sempre indirizzato suuu su io prima di fa na scelta" ho detto "sempre mi consulto conn...mi so sempre consultato e sempre mi consulto col Generale DE LEVERANO perché è l'unica persona per me che sa, che è credibile e capace" ma gli dico proprio così è? Mo un giorno magari lo vediamo insieme"*;
- in data 29 gennaio 2024, Spalletta parla al telefono con il Colonello Di Pardo, al quale chiede quando dovrebbe arrivare l'aggiudicazione definitiva, riferendosi, da quanto emerso dalle successive conversazioni, all'aggiudicazione della gara CISCO a favore della società ITALWARE: Di Pardo, quale RUP della procedura, lo informa quindi che la gara dovrebbe essere aggiudicata in serata e Spalletta coglie l'occasione per consigliargli di notiziare immediatamente il suo Direttore, capo di TELEDIFE, Generale Angelo Gervasio, quando avrà l'ufficialità dell'aggiudicazione specificando di farlo prima delle cinque: *"ti posso da un consiglio? Diglielo prima delle cinque perché io alle cinque sono da Giorgio, per dirgli anche dell'appuntamento nostro, e non vorrei che Giorgio magari...che perché gli dirò "guarda che n... è andato tutto bene mo..." non vorrei che magari Giorgio chiamasse il direttore per ringraziarlo e tutto quanto e il direttore n'sa niente"*;

n. 5411/24 R.G.N.R.

- in data 24 luglio 2024, Spalletta commentando con Di Pardo l'evento al quale erano presenti la sera precedente, organizzato da NSR, fa notare al suo interlocutore di aver indirizzato Giorgio Mulè da lui per permettergli di salutarlo e sottolineando che con l'occasione il politico si sarebbe messo a disposizione per il suo trasferimento: *"ieri te l'ha detto anche Giorgio, te l'ha fatto capì in un modo traverso "quando vuoi facciamo l'azione"";* Spalletta spinge quindi Di Pardo a fare la propria mossa: *"quando vuoi giocarti il gettone, lì c'è il gettone pronto da giocarti"*; più avanti nella conversazione Spalletta introduce il discorso relativo ad un progetto dell'Aeronautica non meglio precisato di cui dovranno parlare: Di Pardo, allora, lo aggiorna specificando le prossime azioni che porrà in essere al fine di favorirne l'esecuzione e che terrà aggiornato il suo interlocutore sull'evolversi delle varie pratiche che lo riguardano, sottolineando *"penso che la settimana prossima dovremmo fareee la lettera, va bene?"*, suscitando l'entusiasmo di Spalletta *"grande, quello sarebbe veramente un risultato strepitoso"...* *omissis...* *"quello è proprio l'apoteosi"*;
- in data 26 luglio 2024, Di Pardo riferisce a Spalletta di aver fatto firmare tutto ma che Arseni si sarebbe messo di traverso nonostante il suo impegno per convincerlo; Spalletta tranquillizza il suo interlocutore sostenendo che il successivo lunedì andrà a parlare direttamente con il *"direttore"* sostenendo che Arseni voglia favorire MATICMIND, pensando che sia *"amica del Ministro"*; Spalletta aggiunge, inoltre, che lunedì ha in programma anche un incontro con *"Giorgio"*, aggiungendo che lunedì la situazione si sbloccherà in un modo o nell'altro in quanto un ulteriore ritardo comporterebbe l'applicazione anche nei suoi confronti di una penale, opzione che Spalletta non vuole neanche prendere in considerazione, tanto da confessare al suo interlocutore di essere pronto a sfruttare le sue conoscenze: *"cioè se arriviamo al punto giusto e non l'abbiamo fatto e io gli scatenò Giorgio al contrario, eh, dico "guarda qui ce stamo a perde de nome, reputazione, de tutto" eh"*;
- in data 23 luglio 2024, Spalletta contatta il Colonnello Di Pardo per riferirgli di aver interloquuto con il Generale del VI Reparto, Francesco Modesto, in merito alla gestione di alcuni fondi relativi ad una fornitura non meglio specificata facente capo a CISCO, aggiungendo che il Generale Gagliano avrebbe minacciato di toglierli i fondi se non fosse riuscito a spenderli: in particolare, Spalletta interroga il suo interlocutore sulla possibilità di autorizzare detti fondi nel capitolo di spesa del 2024, procedura che si comprende essere legata ad una specifica azione che dovrebbe compiere il Di Pardo il quale, dal canto suo, cerca di far comprendere a Spalletta che per lui adempiere ad un tale impegno significherebbe esporsi ad un risultato non certo in quanto, per cause che non dipendono direttamente da lui, potrebbero dilungarsi i tempi e CISCO potrebbe non riuscire ad effettuare la fornitura entro l'anno; Spalletta, tuttavia, insiste proponendo anche di andarlo ad aiutare di persona qualora ne avesse avuto bisogno. Spalletta poi, collegandosi a CISCO e all'importanza della riuscita della missione prospettatagli, riferisce dell'evento che sta organizzando per il 7 novembre, aggiungendo che saranno presenti varie autorità, tra le quali l'Onorevole Giorgio Mulè. Successivamente Spalletta riferisce al suo interlocutore di aver parlato di lui con il Gen. Massimo Cicerone, sottolineando di essere amico di Taricco, il quale dovrebbe andare in un reparto ove Di Pardo desidererebbe andare. Al riguardo, Spalletta afferma: *"io sto provando a daje na mano ma co le carteee, co le carte basse, quelle alte, cioè se io dico a Giorgio "guarda diamo na mano a...aaaa Antonio" n'è che poi je posso di diamo na mano..."* aggiungendo altresì *"perché il problema sai qual è? quando tu chiedi due cose..."* *omissis...* *"il problema è che basta che ne fa una dice "vedi? Una l'ho fatta"..."*;

(Pagina 8 di 12)

n. 5411/24 R.G.N.R.

- in data 19 febbraio 2024, Spalletta riceve una telefonata dal Gen. Angelo Gervasio il quale lo ringrazia, con evidente riconoscenza ed entusiasmo, per delle *slide* che l'imprenditore avrebbe sviluppato relativamente al ruolo e ai compiti svolti da TELEDIFE. Sul finire della conversazione, i due interlocutori si mettono d'accordo per vedersi con l'On. Mulè per leggere la presentazione e Spalletta afferma: *"quando ci vogliamo vedere, ventisei o ven.. ventisei connn, provo il ventisei con Giorgio?"*.

Allo stato delle investigazioni non sono emersi indizi a carico dell'on. Mulè tali da imporre, ai sensi dell'articolo 335, comma 1 *bis*, del c.p.p., la sua iscrizione nel registro degli indagati. È tuttavia da ritenersi che sussistano elementi di prova, allo stato delle investigazioni, che l'on. Mulè sia intervenuto, su richiesta di Spalletta, per favorire la nomina a Generale del Colonnello Coppola, così come è da ritenersi che sussistano elementi di prova sul fatto che Spalletta abbia più volte speso il nome dell'on. Mulè nelle sue interlocuzioni con le gerarchie della Difesa, ma non è stato acquisito alcun elemento idoneo ad ipotizzare una conoscenza e una condivisione da parte del parlamentare degli accordi illeciti gestiti da Spalletta.

Alla luce dei riscontri acquisiti in ordine alle ipotesi di reato in precedenza descritte, in data 26 marzo 2026 sono state eseguite delle perquisizioni con contestuale sequestro, tra l'altro, di dispositivi nella disponibilità di Antonio Spalletta.

Nel decreto di perquisizione informatica sono stati indicati i criteri per la selezione delle comunicazioni rilevanti ai fini delle indagini, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ed alle direttive impartite dal dirigente dell'Ufficio con le circolari del 9 giugno 2025 e del 27 aprile 2026.

In particolare, sono stati indicati i seguenti criteri di ricerca:

"A) criterio temporale: contenuti prodotti nel periodo a partire dal 2022 fino alla data di esecuzione del presente provvedimento, al fine di verificare, l'esistenza e la durata di relazioni e comunicazioni in un arco di tempo congruo; le relazioni, i documenti e gli scambi intervenuti all'epoca di commissione dei delitti ipotizzati; l'attualità di tali dati, scambi e relazioni;

B) criterio oggettivo e soggettivo:

- elenco dei contatti memorizzati sul dispositivo e/o all'interno di canali social
- tutte le comunicazioni intercorse nel periodo indicato con gli altri indagati e/o le altre persone comunque collegate alle indagini;
- tutte le comunicazioni rilevanti per le indagini, che verranno individuate sulla base dei criteri di ricerca, *alternativi o cumulativi*, di seguito indicati:

a) comunicazioni aventi ad oggetto temi pertinenti ai fatti oggetto di indagine, come indicati nella parte motiva del presente provvedimento, con particolare riguardo a procedure di gara, gestione dei rapporti con pubblici ufficiali, relazioni tra gli indagati tra loro e con persone e imprese coinvolte nella presente indagine o, comunque, menzionata nel corso delle attività di indagine;

b) comunicazione individuate sulla base delle chiavi di ricerca di seguito indicate (trattandosi comunque di elencazione esemplificativa, ove nel corso delle operazioni si imponesse un ampliamento dell'accertamento): TRON, CIRCOLO, TENNIS, SONDA, MARINAIO, SENATORE, MODESTO, FERROVIE, RFI, GARA, BANDO, RED, TIM, PSN, NSR, DATTOLA, FIUMICINO, DELPHIX, SPALLETTA, TRIONE, DI PARDO, FALCONE, LISTINO, LISTA, SPESA, BISI, BARRILE, LANZILLOTTI, CMDB, RUDY, SPALL, MASE, PERSI, REMOTO, GERVASIO, RACK, MASALA, SENSORE, BIRAL, COPPOLA, PERMUTA, SICUREZZA, UGGERI, ADDUCCI, FIOCCO, IANNETTI, CERASE, DEEP, SERVICENOW, BARTORELLI, GIOIELLERIA, BONANNO

Si dovrà, inoltre, procedere alla analisi di tutte le comunicazioni audio e di tutta la documentazione (foto, video, files e documenti) contenuta nel dispositivo, in quanto si tratta con evidenza di materiale che non può essere selezionato a monte sulla base di un criterio di ricerca e la cui rilevanza per le indagini può essere valutata solo

(Pagina 9 di 12)

n. 5411/24 R.G.N.R.

a seguito dell'analisi (ad esempio materiale fotografico comprovante la frequentazione tra gli indagati). Allo stesso modo si dovrà procedere per la analisi delle comunicazioni intercorse su chat criptate e/o o su altre applicazioni che per le loro caratteristiche tecniche non consentono una attività di selezione e di individuazione mediante criteri selettivi.

*Ove dovesse risultare l'utilizzo di web app criptate la cui copia digitale non appare possibile per limiti tecnici intrinseci, si autorizza – solo successivamente all'estrapolazione della copia forense mezzo e sempre nel corso degli accertamenti tecnici – l'accensione dei dispositivi cellulari in sequestro **con ispezione dei contenuti rinvenuti in dette app**, avendo cura di effettuare separata verbalizzazione e documentazione videofotografica delle chat o dei contenuti audio/video così rinvenuti*

*In ogni caso l'apprensione avverrà **con esclusione delle comunicazioni e dei documenti che appaiano immediatamente avere attinenza solo ad una dimensione strettamente privata dei soggetti coinvolti;***

Questo Ufficio ha delegato la polizia giudiziaria a procedere alla formazione di copie forensi dei dispositivi predetti ed alla analisi degli stessi sulla base dei richiamati criteri.

Tuttavia, proprio in ragione delle risultanze e degli elementi sopraindicati, questo Ufficio in data 23 aprile 2026 segnalava la necessità che, ove fosse emersa – sulla base dei criteri selettivi analiticamente indicati nel decreto di perquisizione e sequestro – l'effettiva esistenza di messaggistica e corrispondenza avente quale destinatario e mittente un parlamentare, l'analisi del contenuto della memoria dei dispositivi avrebbe dovuto essere immediatamente sospesa per procedere con richiesta di autorizzazione al ramo del Parlamento eventualmente interessato. Infatti, la sentenza con la quale la Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2023), nel risolvere un caso simile al presente, ha affermato che le esigenze investigative possono ritenersi soddisfatte attraverso il sequestro e la formazione di una copia forense di un dispositivo appartenente a terzi ma che le prerogative costituzionali garantite al membro del Parlamento impongono che l'analisi delle conversazioni salvate sulla memoria del dispositivo debba sospendersi non appena risulti che il titolare del dispositivo medesimo abbia intrattenuto una corrispondenza (via posta elettronica ed anche via messaggistica istantanea) con un parlamentare al fine di consentire alla Camera di appartenenza di valutare la concessione dell'autorizzazione alla presa di cognizione della corrispondenza medesima, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Rilevato che, con nota del 9 giugno 2026, la Guardia di Finanza ha segnalato l'effettiva presenza sul dispositivo di Spalletta di chat *WhatsApp* e *Signal* intercorse con l'On. Giorgio Mulè: i messaggi scambiati attraverso la piattaforma *WhatsApp* iniziano il 24 ottobre 2024 mentre gli scambi su *Signal* iniziano il 3 agosto 2024.

Come segnalato dalla Guardia di Finanza, la maggioranza delle chat *WhatsApp* di Spalletta presenti sul cellulare iniziano ad ottobre 2024: circostanza che pare poter fare ipotizzare che le conversazioni precedenti siano state cancellate dall'interessato il quale, proprio nell'ottobre 2024, è venuto a conoscenza delle attività di perquisizione eseguita nei confronti – tra gli altri – di Antonio Masala, ufficiale della Marina militare coinvolto nella presente indagine, anche in concorso con Spalletta, senza contare che tra le *“parole chiave”* riportate in quel provvedimento di perquisizione era stata inserita *“AS ROMA”*, riportata da organi di stampa per il suo rilievo apparentemente calcistico ma che, in realtà, era proprio un riferimento a Antonio Spalletta, circostanza a conoscenza solo di coloro che avevano partecipato alle attività sottoposte a indagine.

Con successiva nota del 10 luglio 2026, la Guardia di Finanza ha riferito che in sede di analisi dei dispositivi sequestrati a Spalletta (smartphone Apple Iphone 16 pro (A3239) IMEI 356366407821706) sono state individuate comunicazioni con l'on. Mulè rispondenti ai criteri di

(Pagina 10 di 12)

n. 5411/24 R.G.N.R.

ricerca indicati dall'Ufficio (le parole chiave "lista" e "sicurezza", già inserite nel provvedimento di perquisizione e sequestro, nonché il riferimento a "Goretti", in applicazione del criterio relativo agli ambiti soggettivi di ricerca). Ovviamente, in ossequio alle disposizioni impartite dall'Ufficio la polizia giudiziaria ha sospeso l'attività di estrazione e non ha preso cognizione del contenuto dei messaggi. La loro rilevanza deve dunque, allo stato, ritenersi plausibilmente desumibile in ragione della corrispondenza ai criteri di ricerca — temporali, oggettivi e soggettivi — indicati nel provvedimento di perquisizione informatica.

Al fine di procedere alla acquisizione dei messaggi così individuati agli atti del procedimento è, dunque, necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n.140, come interpretata dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n.170 del 2023.

Al riguardo vanno richiamati alcuni dei principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale nella materia.

In particolare, con la sentenza n. 111 del 2026 la Corte ha ribadito che *l'istituto (previsto dall'articolo 68 Cost.) mira a impedire che atti di indagine fortemente invasivi, quali le intercettazioni e i sequestri di corrispondenza, «possano essere "indebitamente finalizzati" ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività" (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 170 del 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 47 del 2026).*

La prerogativa non intende, pertanto, «tutelare un diritto individuale» (sentenza n. 157 del 2023), quale «la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall'art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato)» (sentenza n. 47 del 2026).

Particolarmente pertinente al caso che ci occupa è, poi, la sentenza n. 390 del 2007, con la quale la Corte ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 140 del 2003 *nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.* Nella richiamata sentenza la Corte dopo aver ribadito che *l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività, ha affermato che Sotto l'aspetto censurato, le disposizioni impugnate si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che - per l'ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze - finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquuto con il parlamentare. In questo modo, viene quindi introdotta una disparità di trattamento non soltanto tra il titolare del mandato elettivo e i terzi - tema, quest'ultimo, che il giudice a quo non sottopone al giudizio di questa Corte - ma tra gli stessi terzi. Le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale, infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa. Ne deriva che, coeteris paribus, la posizione del comune cittadino, cui quegli elementi nuocciano o giovino, viene*

n. 5411/24 R.G.N.R.

a risultare differenziata - eventualmente, sino al punto da determinare il passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e viceversa); ovvero, quanto al danneggiato dal reato, il passaggio dal riconoscimento al diniego della pretesa risarcitoria - in ragione della circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento. Al tempo stesso, impedendo di utilizzare le intercettazioni in questione anche nei confronti di soggetti non parlamentari, le disposizioni in parola finiscono, di fatto - senza alcuna base di legittimazione costituzionale - per configurare una immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in quanto non chiamati ad esercitare alcun mandato elettivo.

Si tratta di un caso, quello deciso dalla Corte con la sentenza del 2007, perfettamente sovrapponibile a quello oggi in esame, in quanto anche in quel caso si discuteva di conversazioni intercorse tra un parlamentare non indagato e un terzo sottoposto ad indagini e ciò di cui si discuteva era l'utilizzabilità delle conversazioni dell'indagato con il parlamentare. E del tutto opposto, invece, a quello deciso con la sentenza n. 170 del 2023, atteso che in quel caso il soggetto indagato era soltanto il parlamentare, mentre il terzo non parlamentare destinatario del provvedimento di sequestro del dispositivo informatico non era sottoposto ad indagini. Dunque, in quel caso la direzione dell'atto investigativo era univocamente rivolta alla acquisizione di elementi a carico del parlamentare, mentre nel procedimento a carico di Spalletta la direzione dell'indagine è univocamente rivolta alla acquisizione di elementi a carico dell'indagato e dei suoi concorrenti.

CHIEDE

che sia concessa autorizzazione al sequestro della corrispondenza digitale intercorsa dalla persona sottoposta alle indagini con il rappresentante del Parlamento, mediante accesso e presa di cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate a e provenienti dall'Onorevole Giorgio Mulè, limitatamente alle comunicazioni emerse attraverso l'applicazione dei criteri di ricerca indicati in precedenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 ottobre 2026

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Lo Voi



PAGINA BIANCA



190040218360